



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare il comma 1, con il quale è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo finalizzato alla copertura degli oneri assicurativi, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, per i soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito che siano coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

VISTO, inoltre, il comma 1-*bis* del medesimo articolo 12, il quale prevede che una quota del Fondo di cui al comma 1, in misura non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, sia destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;

TENUTO CONTO che è necessario definire termini e modalità della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da riconoscere ai soggetti interessati dalla misura sperimentale di cui al richiamato articolo 12, in relazione alla peculiarità dell'attività di volontariato nonché all'esigenza di semplificare la gestione del rapporto assicurativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, contenente il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per le lavorazioni rispetto alle quali sussistono difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione in ragione della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, sono approvati premi speciali unitari in base ad altri elementi ritenuti idonei;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 19 dicembre 2014, con il quale, ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è stato approvato, su determina dell'Inail, il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di sostegno e integrazione del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni e enti locali, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'articolo 118 del richiamato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali, da assumere come base della liquidazione delle indennità;

CONSIDERATA, infine, la necessità di determinare la retribuzione convenzionale giornaliera per i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che si rendano disponibili a svolgere attività di volontariato a fini di utilità sociale;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto è volto ad individuare le modalità di attuazione della misura sperimentale prevista, per il biennio 2014-2015, dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei limiti della dotazione finanziaria dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2

(Destinatari della copertura assicurativa e requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, i soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o di enti locali, che risultino beneficiari di una o più delle seguenti prestazioni:

a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;

b) integrazione salariale e contributo di cui all'articolo 5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a seguito di stipula di contratti di solidarietà;

c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;

d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;

e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 3

(Attività richieste all'organizzazione titolare del progetto)

1. Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 5, l'organizzazione che riceve da parte di uno o più soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, la disponibilità a prestare attività di volontariato a fini di utilità sociale nell'ambito di progetti in favore di comuni o di enti locali, richiede all'Inail la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei medesimi soggetti, sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di cui all'articolo 7 e del premio speciale di cui all'articolo 8.

2. All'atto della dichiarazione di disponibilità, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare all'organizzazione di essere beneficiario di una o più delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente alla stessa organizzazione eventuali variazioni in ordine al possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 2, per tutta la durata di svolgimento della propria attività di volontariato nell'ambito del progetto.

3. Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 5, l'organizzazione provvede ad inviare all'Inail, mediante servizio telematico ed entro i dieci giorni antecedenti all'inizio delle attività di volontariato da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, apposita dichiarazione dalla quale risultino:

a) i propri dati identificativi;

b) la denominazione del progetto di cui è titolare, gli estremi della sua approvazione e la durata complessiva dello stesso;

c) il comune o l'ente locale a beneficio del quale è realizzato il progetto di cui alla lettera b);

d) i dati identificativi dei soggetti di cui all'articolo 2 coinvolti nel progetto.

4. Per ciascun soggetto di cui all'articolo 2 l'organizzazione provvede altresì a comunicare all'Inail la tipologia dell'attività di volontariato prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta, nonché le prestazioni di cui ciascun volontario risulti beneficiario ai sensi dell'articolo 2.

5. L'organizzazione è tenuta a comunicare all'Inail ogni variazione riguardante i dati trasmessi ai sensi dei commi 3 e 4, negli stessi termini e modalità ivi previsti, ad eccezione delle cessazioni dell'utilizzo dei volontari che devono comunque essere comunicate entro la data in cui si verificano.

6. L'organizzazione trasmette altresì all'Inail la dichiarazione del comune di cui all'articolo 4, comma 1.

7. Ai fini della regolare gestione delle posizioni assicurative attivate ai sensi del presente decreto, l'organizzazione titolare del progetto provvede ad iscrivere in un apposito registro i soggetti di cui all'articolo 2 coinvolti nelle attività di volontariato, annotando le generalità complete di ciascuno e ad assicurare, nel medesimo registro, la registrazione giornaliera delle presenze. Gli oneri connessi agli eventi relativi ai soggetti non regolarmente registrati sono posti a carico dell'organizzazione titolare del progetto.

Art. 4

(Attività richieste al comune o all'ente locale)

1. Il comune o l'ente locale in favore del quale viene realizzato il progetto di utilità sociale è tenuto a verificare i dati identificativi del progetto individuato dall'organizzazione per il coinvolgimento volontario dei soggetti di cui all'articolo 2, e a rilasciare apposita attestazione all'organizzazione titolare del progetto.

2. Il comune o l'ente locale, inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, verifica attraverso l'Inps la sussistenza del requisito soggettivo di cui all'articolo 2, comma 1. A tale scopo l'Inps rende disponibile ai comuni e agli enti locali un apposito servizio telematico che consente di verificare, al momento della richiesta, la titolarità, in capo ai soggetti interessati, di prestazioni erogate dall'Istituto ricomprese tra quelle indicate all'articolo 2, comma 1.

3. Resta ferma la facoltà per il comune o l'ente locale di individuare, tra le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), quelle che, secondo criteri di minore rilevanza, non sono utili per accedere alla misura sperimentale di cui al presente decreto.

Art. 5

(Attivazione e gestione della copertura assicurativa)

1. Nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Inail provvede per ciascuno degli anni 2014 e 2015 all'attivazione della copertura assicurativa in favore dei soggetti di cui all'articolo 2. A tal fine l'Inail verifica con i comuni e con gli enti locali la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'Inail fornisce tempestiva comunicazione dell'attivazione della copertura assicurativa all'organizzazione titolare del progetto e al comune o all'ente locale tramite PEC, all'atto dell'invio della denuncia di inizio delle attività ovvero delle comunicazioni di variazione di cui all'articolo 3, comma 4, rendendo altresì disponibili tali comunicazioni anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il sistema di cooperazione applicativa. In caso di diniego da parte dell'Inail, ovvero fino al momento in cui è comunicata l'avvenuta attivazione dell'assicurazione, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 non opera la copertura assicurativa di cui al presente decreto.

3. L'Inail può verificare, anche a campione, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1, anche in collaborazione con l'Inps secondo modalità operative definite tra i due Istituti. L'Inail può verificare altresì la effettiva titolarità, da parte dell'organizzazione richiedente, del progetto di utilità

sociale in cui è coinvolto il soggetto in favore del quale è attivata la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

Art. 6

(Prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)

1. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il volontario coinvolto e l'organizzazione sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52, 53 e 54 del citato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità ivi previste. A seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale riconosciuti dall'Inail, sono corrisposte l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per morte previste dal medesimo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nonché le prime cure, le prestazioni protesiche e riabilitative.

2. Ai fini della erogazione delle prestazioni si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Capo V, del Titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Non trova in ogni caso applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Art. 7

(Retribuzione imponibile ai fini assicurativi)

1. Ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, è assunta a base del calcolo delle prestazioni la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Art. 8

(Premio speciale)

1. Per la copertura assicurativa delle attività di volontariato a fini di utilità sociale svolte dai soggetti di cui all'articolo 2, è stabilito il premio speciale unitario nella misura di euro 258,00 per anno, sulla base del limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7. Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione alle eventuali variazioni apportate alla predetta retribuzione di riferimento.

2. Il premio è frazionabile per giorni in relazione alle effettive giornate di attività prestata. Sul premio si applica l'addizionale dell'1%, di cui all'articolo 181 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

Art. 9

(Attività di informazione e diffusione)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e al fine di assicurare la necessaria informazione e conoscenza delle iniziative progettuali utili al coinvolgimento volontario dei soggetti di cui all'articolo 2, i comuni, gli enti locali e le organizzazioni titolari dei progetti di volontariato sono tenuti ad inserire tali progetti nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata alla promozione e all'attuazione della misura sperimentale di cui al presente decreto.

2. Con successivo protocollo d'intesa, da stipularsi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e il Forum nazionale del terzo settore, sono individuate ulteriori modalità attraverso cui favorire la diffusione, l'attuazione e la valorizzazione della misura sperimentale di cui al presente decreto.

Art. 10

(Valorizzazione delle attività)

1. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, saranno stabiliti criteri e modalità per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato prestata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.

Art. 11

(Copertura finanziaria, rendicontazione e monitoraggio)

1. La misura sperimentale di cui all'articolo 1 è finanziata a carico del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La relativa spesa graverà sul capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante "Fondo per il rimborso all'Inail dell'onere sostenuto per la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale" per ciascuno degli anni finanziari 2014 e 2015.

2. L'Inail, ai fini del rimborso dei premi, provvede a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare dei premi assicurativi dovuti con riferimento al numero dei soggetti assicurati e delle giornate di effettivo impiego nelle attività di volontariato, relativi all'esercizio precedente.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura il monitoraggio complessivo sull'attuazione della misura sperimentale di cui all'articolo 1, anche avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) e con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e del Forum nazionale del terzo settore.

4. All'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

Roma, 22 DIC, 2014

GIULIANO POLETTI

